



ASSOLOMBARDA

# Gli adempimenti delle aziende nei confronti di ENASARCO

MONOGRAFIA 2/2015

A cura dell'Area

Lavoro e Previdenza

# Gli adempimenti delle aziende nei confronti di Enasarco

Chi deve essere obbligatoriamente iscritto ad Enasarco e con quali modalità ?

Come e quando devono essere versati i contributi e il FIRR ?

Quale è il regime sanzionatorio applicato da Enasarco ?

Quali somme erogate alla cessazione del rapporto sono imponibili ai fini Enasarco ?

## Sommario

Premessa .....	4
<b>1. ENASARCO .....</b>	<b>5</b>
1.1. Il regolamento istituzionale.....	5
<b>2. Adempimenti .....</b>	<b>5</b>
2.1. Obbligo d'iscrizione.....	5
2.2. Modalità di comunicazione .....	6
2.3. Modalità di versamento della contribuzione .....	7
2.3.1 Criterio di competenza .....	7
2.3.2 Contributo minimo annuo (minimale Enasarco).....	7
2.3.3 Il contributo massimo annuo (massimale Enasarco) .....	7
2.3.4 Il contributo al Fondo Previdenza .....	8
2.3.5 Grandi ditte online .....	8
2.3.6 Il contributo al Fondo assistenza .....	8
2.3.8 Variazioni di mandato .....	9
2.3.8 Contributi maturati dopo la cessazione del rapporto.....	10
<b>3. Regime sanzionatorio Enasarco .....</b>	<b>10</b>
3.1 Evasione contributiva.....	10
3.2 Ravvedimento operoso di evasione contributiva.....	11
3.3 Omissione contributiva .....	11
3.4 Applicazione degli interessi di mora .....	11
3.5 Sanzioni ridotte .....	11
3.6 Impedimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza.....	12
3.7 Omessa iscrizione o comunicazione della cessazione.....	12
3.8 Omesso invio della distinta .....	12
3.9 Omessa comunicazione delle provvigioni .....	12
3.10 Rateazioni.....	12
<b>4. FIRR .....</b>	<b>12</b>
4.1 Importo del contributo e modalità di versamento:.....	13
<b>5. Imponibilità delle somme erogate alla cessazione del rapporto di agenzia .....</b>	<b>13</b>
5.1 Indennità sostitutiva del preavviso .....	14
5.2 Indennità suppletiva di clientela .....	14
5.3 Indennità FIRR.....	14
<b>6. Allegati .....</b>	<b>14</b>
6.1 Interpello n. 32/2013, obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all'estero.....	14

## Premessa

L'obiettivo della monografia è quello di analizzare gli aspetti previdenziali e contributivi riguardanti i rapporti di lavoro instaurati tra le aziende (di seguito "case mandanti o preponenti") e gli agenti di commercio e rappresentanza (di seguito "agenti").

La pubblicazione si focalizza in particolar modo sugli adempimenti che le aziende devono mettere in atto, (dal momento in cui viene avviato un rapporto di agenzia e fino alla sua cessazione), nei confronti dell'Ente previdenziale specifico per gli agenti: la Fondazione Enasarco.

## 1. ENASARCO

La **Fondazione Enasarco** è l'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio costituita nel 1938.

Oggi è un soggetto di diritto privato che, ai sensi della Legge 2 febbraio 1973, n. 12, persegue finalità di pubblico interesse mediante la gestione di forme di **pensioni integrative obbligatorie** a favore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Le pensioni vengono definite **integrative** in quanto per gli agenti di commercio la pensione "principale" viene erogata dall'Inps attraverso la contribuzione che gli agenti sono obbligati a versare alla gestione Commercialisti.

E' altresì **obbligatoria** in quanto il mero esercizio dell'attività di agenzia obbliga il soggetto all'iscrizione presso Enasarco.

La Fondazione si occupa subordinatamente anche di assistenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti.

Enasarco esercita inoltre, d'intesa con il Ministero del Lavoro, azioni di vigilanza ispettiva sia per l'accertamento della natura del rapporto di agenzia che per l'osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte preponenti.

### 1.1. Il regolamento istituzionale

Il Regolamento delle attività istituzionali contiene le disposizioni generali e gli articoli utili a descrivere la natura giuridica e i compiti che la Fondazione persegue.

Nel 2013 il Regolamento delle attività istituzionali è stato aggiornato con alcune variazioni, contenute nel Bilancio tecnico della Fondazione, necessarie a raggiungere l'equilibrio cinquantennale di Enasarco, così come stabilito dall'ultima Riforma previdenziale.

## 2. Adempimenti

### 2.1. Obbligo d'iscrizione

Devono essere obbligatoriamente iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

L'obbligo di iscrizione ricorre, altresì, in tutti i casi previsti dalle normative comunitarie.

I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti se abitualmente operano oppure esercitano una parte sostanziale della attività in Italia.

E' prevista inoltre una facoltà di iscrizione per gli agenti che, pur non essendo soggetti all'iscrizione obbligatoria perché abitualmente operanti all'estero per ditta straniera, ne facciano richiesta.

In tal caso l'agente è ammesso al versamento, a suo esclusivo carico, del contributo obbligatorio.

Per gli agenti che operano esclusivamente all'estero per conto di preponenti italiane non è previsto l'obbligo di iscrizione ad Enasarco (*vedi interpello del Ministero del Lavoro nella sezione Allegati*).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del sopracitato Regolamento, l'obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza riguarda gli agenti che operino in forma individuale ed in forma di società di persone (snc, sas) che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Nel caso di agenti operanti in forma di società di persone, ad esempio, potranno essere iscritti:

- società in nome collettivo: saranno iscritti tutti i soci;
- società in accomandita semplice: saranno iscritti i soli soci accomandatari (ove non ricorra il caso previsto dall'art. 2314 comma 2 del Codice Civile).

Le finalità del Fondo sono quelle di garantire agli iscritti una tutela pensionistica al raggiungimento dei requisiti, e in misura minore a finanziare le cosiddette prestazioni minori (maternità, polizza infortuni e malattia, soggiorni climatici, contributi per asili nido ecc.).

Devono altresì iscriversi obbligatoriamente al Fondo di Assistenza gli agenti operanti in forma di società di capitali (spa, srl).

La Fondazione, in questo caso non eroga il trattamento pensionistico bensì una serie di prestazioni integrative ed assistenziali (soggiorni termali e climatici, borse di studio, assegni nascita etc.).

## 2.2. Modalità di comunicazione

La ditta preponente, nel termine di **30 giorni**, deve comunicare alla Fondazione l'inizio o la cessazione del rapporto di agenzia **esclusivamente** in via telematica.

All'atto della prima iscrizione la Fondazione provvede ad assegnare un numero di posizione alla ditta preponente, un numero di matricola all'agente ed un numero identificativo alla società di agenzia.

Tali numeri dovranno essere sempre indicati in tutte le comunicazioni verso la Fondazione.

Per l'iscrizione devono essere utilizzati i seguenti moduli, disponibili sul sito internet della Fondazione:

- **Mod. 501/2013** per l'iscrizione di agenti che operano individualmente
- **Mod. 502/2013** per l'iscrizione di agenti che operano in società di persone
- **Mod. 503/2013** per l'iscrizione di agenti che operano in società di capitali

Sia per l'inizio che per la cessazione del rapporto il preponente deve inoltre indicare per ciascun agente:

- a) data di inizio o cessazione del rapporto di agenzia;
- b) cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza;
- c) codice fiscale e partita IVA;
- d) impegno dell'agente ad esercitare l'attività di agenzia per un solo preponente (monomandatario) ovvero per più preponenti (plurimandatario);
- e) ogni altra informazione richiesta dalla Fondazione.

Il preponente che si avvalga di agenti operanti in forma societaria o associata deve precisare, per ciascuna società o associazione di agenti, gli estremi dell'atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della società ed ogni altra informazione ritenuta necessaria dalla Fondazione. Nell'ipotesi in cui tutti o parte dei soci abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve inoltre indicare, per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, la quota di partecipazione societaria.

## 2.3. Modalità di versamento della contribuzione

### 2.3.1 Criterio di competenza

Per quanto riguarda il momento in cui scatta l'obbligo per il preponente di effettuare il versamento contributivo, l'Enasarco così come l'Inps segue il principio della competenza.

Pertanto i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate. Il riferimento trimestrale sarà quindi quello in cui sono maturate le provvigioni essendo ininfluenza il momento dell'effettivo pagamento.

### 2.3.2 Contributo minimo annuo (minimale Enasarco)

La contribuzione da versare è soggetta al rispetto dei valori minimali e massimali che vengono rivalutati di anno in anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI).

Il valore per l'anno 2015 è pari a Euro 836,00 per gli Agenti Monomandatari, ed Euro 418,00 per gli Agenti Plurimandatari.

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.

Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

- **produttività:** il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- **frazionabilità:** in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

### 2.3.3 Il contributo massimo annuo (massimale Enasarco)

I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:

Massimali	Anno 2014	Anno 2015
Agenti monomandatari	Euro 35.000,00	Euro 37.500,00
Agenti plurimandatari	Euro 23.000,00	Euro 25.000,00

Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

A differenza del contributo minimale quello massimale non può essere mai frazionabile anche se il rapporto di agenzia inizia o termina in corso d'anno.

## 2.3.4 Il contributo al Fondo Previdenza

Il versamento dei contributi viene effettuato dalla casa mandante che è responsabile del versamento anche per la parte a carico dell'agente (trattenuta su ogni singola fattura provvigionale).

L'onere contributivo è ripartito al 50% tra la casa mandante e l'agente (ad esempio nel 2015 all'agente verrà trattenuto in fattura un importo pari al 7,325% pari alla metà del 14,65%).

Riportiamo di seguito l'aumento graduale delle aliquote contributive fino al 2020 quando entreranno a regime:

Aliquota contributiva	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00	16,50%	17,00%

Il versamento viene effettuato con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

Trimestre di riferimento	Data di scadenza del versamento contributivo
I trimestre (1° gennaio - 31 marzo)	20 maggio*
II trimestre (1° aprile - 30 giugno)	20 agosto*
III trimestre (1° luglio - 30 settembre)	20 novembre*
IV trimestre (1° ottobre - 31 dicembre)	20 febbraio* (anno successivo)

\* differito al primo giorno feriale quando la scadenza cade durante un giorno festivo.

## 2.3.5 Grandi ditte online

Una interessante novità per le case mandanti riguarda la creazione del protocollo denominato “Grandi Ditte Online”.

Il protocollo è stato sviluppato con l'obiettivo di garantire tempi brevi e dati più corretti nel processo di contribuzione delle ditte con **più di 100 agenti**.

I vantaggi principali di questa procedura rispetto alla precedente sono:

- **correttezza del calcolo** del contributo (interno alla procedura)
- **correttezza dei dati trasmessi**: segnalazione di eventuali errori presenti nel tracciato inviato
- possibilità di **modificare on line** le informazioni trasmesse
- pagamento tramite addebito bancario **RID** o bollettino precompilato **MAV**
- possibilità di **consultare lo storico** delle distinte inviate

## 2.3.6 Il contributo al Fondo assistenza

Per gli agenti operanti in forma di società di capitali (spa, srl) la ditta mandante deve versare, totalmente a suo carico, un contributo assistenziale, attraverso il quale la Fondazione eroga annualmente prestazioni integrative ed assistenziali (soggiorni termali e climatici, borse di studio, assegni nascita etc.) agli agenti iscritti.

A decorrere dal 2013 (nuovo Regolamento Enasarco) il **solo aumento** dell'aliquota contributiva rispetto a quella stabilita dal vecchio Regolamento è suddiviso al 50% tra la casa mandante e la società di agenzia come riportato nella tabella seguente:

<b>Importi provvigionali annui</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Fino a euro 13.000.000	ditta preponente	2,6%	2,8%	3%
	società di capitali	0,6%	0,8%	1%
	<b>aliquota totale</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,6%</b>	<b>4%</b>
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	ditta preponente	1,3%	1,4%	1,5%
	società di capitali	0,3%	0,4%	0,5%
	<b>aliquota totale</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,8%</b>	<b>2%</b>
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	ditta preponente	0,65%	0,7%	0,75%
	società di capitali	0,15%	0,2%	0,25%
	<b>aliquota totale</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1%</b>
Da euro 26.000.000,01 in poi	ditta preponente	0,2%	0,25%	0,3%
	società di capitali	0,1%	0,15%	0,2%
	<b>aliquota totale</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,5%</b>

Tale contributo, a differenza di quello dovuto al Fondo Previdenza, non è soggetto ad alcun limite minimale o massimale.

Per quanto riguarda invece il versamento dei contributi le scadenze sono le medesime di quelle individuate per il Fondo Previdenza.

Eventuali importi versati erroneamente in entrambi i Fondi, possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione Enasarco direttamente sul portale [in.enasarco.it](http://in.enasarco.it) (per somme versate di competenza dal primo trimestre 2005 in poi) oppure utilizzando l'apposito modello cartaceo 3002/c da inviare a mezzo raccomandata A/R.

Per effettuare il versamento il preponente deve accedere alla propria area riservata [in.enasarco.it](http://in.enasarco.it), compilare la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti e in automatico verrà calcolato il contributo dovuto.

Per il pagamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:

- bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
- addebito su c/c bancario della Ditta mandante (RID).

### 2.3.8 Variazioni di mandato

Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da plurimandatario a monomandatario o viceversa, per il corretto versamento dei contributi previdenziali si dovrà tenere conto di quanto di seguito indicato:

- *trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario*: se il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari;
- *trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario*: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario.

### 2.3.8 Contributi maturati dopo la cessazione del rapporto

Può accadere che successivamente alla cessazione di un rapporto, in favore dell'agente continui a maturare il diritto a provvigioni e al conseguente accreditamento dei contributi previdenziali.

In questo caso la preponente dovrà utilizzare per il calcolo dell'importo dovuto le aliquote vigenti nel trimestre di cessazione del mandato.

Laddove tale trimestre, cui dovrà essere riferito temporalmente il contributo da versare, ricadesse nell'arco di un anno solare precedente a quello di maturazione del versamento (ad esempio un agente cessato il 31/12/2005 cui la ditta debba versare contributi previdenziali maturati nell'agosto del 2006), si dovrà tener conto di quanto già versato per l'agente nel corso dell'anno 2005, e del relativo limite massimale.

Inoltre sarà necessario utilizzare il modello G14 on-line. In tale modello dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, il trimestre di effettiva maturazione della provvigione.

Ciò indica che si tratta di contributi per affari le cui provvigioni sono maturate nel trimestre corrente (quindi non sanzionabili), e non di contributi versati in ritardo (soggetti a sanzioni per ritardato pagamento).

E' indispensabile, inoltre, che nella riga relativa al mandato cessato venga indicata la data di cessazione del rapporto di agenzia, elemento che consentirà alla Fondazione di imputare correttamente all'ultimo trimestre in cui il rapporto è stato attivo i contributi versati.

Se invece la cessazione è avvenuta in un trimestre precedente dell'anno in corso, è possibile utilizzare la normale distinta online, che contiene l'elenco di tutti i mandati cessati nell'anno in corso.

## 3. Regime sanzionatorio Enasarco

### 3.1 Evasione contributiva

I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore al versamento dei contributi sono soggetti, (nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla Fondazione di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, nel caso di accertamento effettuato dalla Fondazione stessa), al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% del contributo omesso. La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.

La sanzione civile di cui sopra è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla Fondazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. La sanzione in questo caso non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto.

Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall'incaricato del servizio ispettivo, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) 5 punti percentuali nel caso di applicazione della sanzione piena;
- b) 1 punto nel caso di applicazione della sanzione ridotta.

### 3.2 Rawedimento operoso di evasione contributiva

Nel caso di evasione connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, è comminata una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

### 3.3 Omissione contributiva

I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è *rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie*. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

### 3.4 Applicazione degli interessi di mora

Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito complessivo per contributi e sanzioni si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

### 3.5 Sanzioni ridotte

Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti alla Fondazione, le sanzioni sono comminate in misura pari al tasso legale in ragione d'anno laddove si realizzino le seguenti ipotesi:

- a) mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da:
  - oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
  - comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportati da prova documentale da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in via definitiva in sede giurisprudenziale o amministrativa;
  - fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, comma 1, codice penale, all'autorità giudiziaria previa esibizione della certificazione attestante il procedimento promosso a seguito di denuncia;
  - adozione, in caso di crisi dell'azienda, dei provvedimenti previsti dalla Legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla Legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223 e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata Legge 23 luglio 1991, n. 223 con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;
- b) omesso o ritardato pagamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

### 3.6 Impedimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza

Il preponente o i suoi rappresentanti che impediscano agli incaricati del servizio ispettivo lo svolgimento dell'attività di accertamento o che si rifiutino di fornire dati o documenti richiesti sono tenuti al pagamento di una sanzione da Euro 250,00 a Euro 2.500,00, ancorché il fatto costituisca reato.

### 3.7 Omessa iscrizione o comunicazione della cessazione

Il preponente che non provveda all'iscrizione dell'agente o del rapporto di agenzia ovvero non provveda alla comunicazione della cessazione del rapporto, nel rispetto dei termini stabiliti dal regolamento Enasarco, è tenuto al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente.

### 3.8 Omesso invio della distinta

Il preponente che non provveda all'invio della distinta di versamento contributivo è tenuto al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente, aumentabile fino al triplo in caso di recidiva.

### 3.9 Omessa comunicazione delle provvigioni

Il preponente che non comunichi le provvigioni liquidate all'agente o le comunichi in misura inferiore è tenuto al versamento di una sanzione pari ad Euro 250,00 per ogni agente cui si riferisca l'inadempienza.

### 3.10 Rateazioni

La Fondazione può autorizzare il pagamento rateale di contributi.

La rateazione può essere chiesta per la durata massima di 24 mesi, con pagamento di un anticipo del 10% dell'intera somma dovuta contestualmente all'accoglimento della domanda, o di 48 mesi, con pagamento di un anticipo del 15%.

Sulle somme rateizzate è applicato un interesse pari al tasso di differimento e dilazione. La domanda di rateazione costituisce riconoscimento di debito.

Nel caso di evasione contributiva viene applicato il beneficio della sanzione ridotta (vedi paragrafo "evasione contributiva") maggiorata di 2 punti, qualora la domanda di rateazione pervenga entro il termine di 60 giorni dall'accertamento della condotta sanzionata.

Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal diritto alla rateazione e la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta con conseguente ricalcolo delle sanzioni dalla data dell'interruzione del pagamento che ha determinato la decadenza.

## 4. FIRR

Oltre agli adempimenti contributivi le case mandanti hanno un altro obbligo di versamento nei confronti di Enasarco: il versamento annuale del FIRR.

Il FIRR (Fondo indennità di risoluzione del rapporto) è costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti.

I destinatari del FIRR sono tutti gli agenti costituiti sia in forma individuale che in forma societaria sia di persone che di capitali.

Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all'agente le relative somme accantonate.

La domanda di liquidazione del FIRR deve essere avanzata esclusivamente con modalità telematica e può essere inoltrata dall'azienda mandante o dall'agente accedendo direttamente all'area riservata [in.enasarco.it](http://in.enasarco.it).

#### 4.1 Importo del contributo e modalità di versamento:

L'importo del contributo da versare è calcolato in base a delle aliquote fisse da applicare sugli importi liquidati agli agenti nel corso dell'anno solare precedente.

Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

<b>Monomandatari</b>	<b>Plurimandatari</b>
<b>4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno</b>	<b>4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno</b>
<b>2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno</b>	<b>2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno</b>
<b>1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno</b>	<b>1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno</b>

Il versamento delle quote relative al FIRR dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno relativamente agli importi liquidati nell'anno solare precedente, (es. entro il 31 marzo 2015 dovrà essere versato il FIRR calcolato sulle somme liquidate all'agente nell'anno 2014).

Quando il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale comincia nel corso dell'anno solare gli scaglioni saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso.

Per effettuare il versamento l'azienda mandante dovrà accedere alla propria area riservata del sito Enasarco e compilare la distinta online inserendo le provvigioni dei propri agenti, e in automatico verrà calcolato il contributo dovuto.

Per il versamento, l'azienda mandante potrà scegliere tra:

- bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
- addebito su c/c bancario (RID).

Se invece il rapporto di agenzia cessa nel corso dell'anno solare, il contributo FIRR relativo all'anno di cessazione non dovrà essere accantonato presso Enasarco ma verrà liquidato direttamente all'agente da parte della casa mandante.

## 5. Imponibilità delle somme erogate alla cessazione del rapporto di agenzia

Le somme che vengono erogate agli agenti alla cessazione del rapporto di agenzia, subiscono un trattamento previdenziale diverso a seconda della natura del compenso e del soggetto percipiente.

Premesso che le somme erogate durante il rapporto di agenzia che siano sotto forma di provvigioni, di anticipi provvigionali o di rimborsi spese rientrano totalmente nell'imponibile previdenziale, per le somme erogate alla cessazione e bene tener presente le seguenti particolarità:

### **5.1 Indennità sostitutiva del preavviso**

Le somme erogate a questo titolo sono totalmente imponibili, dovrà essere pertanto effettuato il normale versamento contributivo ad Enasarco nel fondo previdenza per quanto riguarda gli agenti in forma individuale o costituiti in società di persone, e nel fondo assistenza per gli agenti costituiti in società di capitali.

### **5.2 Indennità suppletiva di clientela**

Le somme erogate a questo titolo non sono mai imponibili e pertanto non vengono assoggettate a trattenuta Enasarco a prescindere dalla forma societaria dell'agente.

### **5.3 Indennità FIRR**

Anche le somme percepite dall'agente come liquidazione del FIRR sono totalmente esenti da contribuzione Enasarco qualunque sia la forma societaria degli stessi.

## **6. Allegati**

### **6.1 Interpello n. 32/2013, obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all'estero**

Roma, 19 novembre 2013



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*A Confimi Impresa Confederazione  
dell'Industria Manifatturiera  
Italiana e dell'Impresa Privata*

*prot. 37/0020183*

Oggetto: obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all'estero.

La CONFIMI IMPRESA – Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata – ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione circa la sussistenza dell'obbligo di apertura di posizione contributiva all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) per gli agenti che operano all'estero.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell'Ente di previdenza ENASARCO, si rappresenta quanto segue.

Le fonti che regolamentano la contribuzione ENASARCO sono rappresentate dalla L. n. 12/1973 e dal relativo Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 40 della citata Legge.

La L. n. 12/1973 circoscrive e individua l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO e, in base all'art. 5, comma 1, *“sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani”*.

Il Regolamento attualmente in vigore – approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione (22 dicembre 2010 n. 95 e 4 maggio 2011 n. 35) e con nota di questo Ministero n. 24 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – circa

l'ambito applicativo dell'obbligo di iscrizione, all'art. 2, comma 1, stabilisce che *“sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all'articolo 1 **che operino sul territorio nazionale** in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”*.

La previsione del regolamento quindi “restringe” l'ambito di operatività dell'obbligo contributivo rispetto a quanto originariamente previsto dalla L. n. 12/1973, escludendo dal novero dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Fondazione ENASARCO *“gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani”*.

Per la definizione dell'obbligo contributivo di tali soggetti occorre fare riferimento all'art. 2, comma 2 del Regolamento citato che opera un esteso rimando alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Si tratta in tal caso delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009, che afferma il principio generale dell'unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale e che, per i lavoratori autonomi, stabilisce il principio della *lex loci laboris* ovvero della soggezione alla legislazione dello Stato membro in cui l'attività è esercitata.

In tal senso, come d'altronde previsto dal suddetto Regolamento della Fondazione, l'obbligo contributivo ENASARCO vale per **l'agente italiano o straniero che opera in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri ma non per l'agente che opera all'estero nell'interesse di preponenti italiani** – anche se ciò era previsto dall'art. 5, comma 1, L. n. 12/1973 – per i quali si applica l'art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 che impone alla persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione:

- alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
- alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività.

Al riguardo si fa presente che il Regolamento (CE) n. 987/2009, all'art. 14, par. 6, precisa che per *“persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri”* si intende *“una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri”*.

Il medesimo Regolamento, inoltre, all'art. 14, par. 8, prevede che la *“parte sostanziale di un'attività autonoma”* esercitata in uno Stato membro consiste in una *“parte quantitativamente*

*sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività”* con riguardo ai criteri indicativi di fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e reddito. Se, in base a tali criteri, non si raggiunge il 25% del valore dell'attività, il Regolamento esclude che una parte sostanziale delle attività sia svolta nello Stato membro in questione.

Dispone, infine, il Reg. (CE) n. 987/2009, all'art. 14, par. 9, che per *“centro di interessi”* dell'attività di un lavoratore autonomo vanno considerati *“tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze”*.

Si precisa che per gli agenti che operano abitualmente in Italia e si recano a svolgere un'attività affine esclusiva all'estero per massimo 24 mesi, il Regolamento (CE) n. 833/2004, all'art. 12, par. 2, prevede la soggezione alla legislazione del primo Stato membro.

Pertanto, riassumendo in base alle disposizioni sopra riportate, l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:

- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;
- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;
- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d'interessi;
- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.

Da ultimo, per quanto concerne la “residuale” categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all'iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.

**DP**

CC-1471

*Per delega*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(f.to Paolo Pennesi)